



COMUNE DI MORGEX
Regione Autonoma Valle d'Aosta

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 25/03/2021

OGGETTO :
DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella solita sala delle adunanze, convocati con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
BARZAGLI Federico - Sindaco	Sì
ROLLET Mafalda - Vice Sindaco	Sì
ALLEGRI Giulia - Consigliere	Sì
BIONAZ Gilda - Consigliere	Sì
CARNESECCA Jean-Luc - Consigliere	Sì
DE VECCHI Luca - Consigliere	Sì
FRASSILLE Matteo - Consigliere	Sì
GATTI Aurelio Quirino - Consigliere	Sì
JACQUEMOD Nicole - Consigliere	Sì
MARCONATO Maurizio - Consigliere	Sì
OLMI Michel - Consigliere	Sì
PAVESE Nathan - Consigliere	Sì
QUINSON Piera - Consigliere	Sì
SPATARI Ivan - Consigliere	Sì
TAUFER Ettore - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	15
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Signor BARZAGLI Federico.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor TANGO Matilde.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2021.

Si dà atto che è presente all'odierna seduta il revisore Michele dr. GIOVINAZZO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- L'art. 54 D.lgs.15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, che dispone che le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'annodi riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che, con decreto del 13/01/2021, il Ministero dell'Interno ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 marzo 2021 e conseguentemente anche il termine per l'approvazione delle tariffe ed aliquote;

VISTA la Legge 27.12.2019, n°160 (Legge di Bilancio 2020), art.1, comma 738, che ha stabilito, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) e sull'imposta municipale propria (IMU);

PRESO ATTO, pertanto, che a decorrere dall'anno 2020, l'IMU è disciplinata dalla Legge n.160/2019, commi da 739 a 783;

VISTE, altresì, la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, legge di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2022, e la legge regionale n. 12/2020;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 10 del 18.06.2020 di approvazione del Regolamento della Imposta Municipale Propria, nel quadro delle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 surrichiamata, regolamento composto da 29 articoli;
- la propria deliberazione n. 11 del 18.06.2020 delle aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Municipale Propria, con efficacia dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 1 comma 756 della già citata Legge n. 160/2019 disponeva che, a decorrere dall'anno 2021, il Ministero dell'Economia e delle finanze individuasse con apposito decreto le fattispecie ove è possibile per i comuni intervenire a diversificare le aliquote ma che tale decreto ministeriale,

alla data odierna, non è ancora stato emanato, dunque che è possibile adottare le aliquote IMU per l'anno 2021 senza particolari formalità;

EVIDENZIATO che:

- l'attuale disciplina relativa all'Imposta municipale propria (IMU) non ha subito sostanziali variazioni rispetto a quanto previsto dalla Legge 160/2019 ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 599 a 601, della legge n. 178 del 2020 che, a seguito degli effetti dell'emergenza Coronavirus, per l'anno 2021 esenta dalla prima rata Imu gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli immobili degli stabilimenti termali, gli immobili che rientrano nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) ed alle relative pertinenze, gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività in essi esercitate -gli immobili che rientrano nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o di manifestazioni; agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività in essi esercitate;

UDITO l'intervento dell'Assessore al Bilancio, Matteo Frassille, il quale sottolinea che, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche in materia di IMU, non è possibile diminuire le aliquote per ragioni di equilibrio di bilancio e che si ritiene di mantenere le aliquote IMU per l'anno 2021 nella stessa misura prevista per l'anno 2020, anche ai fini delle previsioni di gettito del bilancio di previsione per il triennio 2021/2022, la cui approvazione è inserita all'ordine del giorno della presente seduta;

EVIDENZIATO, inoltre, che il comma 758 della Legge n. 160/2019 stabilisce che sono esenti dall'imposta IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO, altresì, l'obbligo di inviare, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 14 ottobre, per la successiva pubblicazione, entro il 28 ottobre dello stesso anno, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, le deliberazioni sulle aliquote fiscali, ai fini della decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 2021;

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

VISTO il parere di regolarità contabile favorevole e il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 9, c. 2, lett. d) della L.R. 46/1998 e dell'art. 49bis della l.r. n. 54/1998, della dott.ssa Matilde Tango segretario – responsabile dell'area delle Entrate Tributarie ;

CON voti favorevoli unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che la parte in premessa alla presente è qui richiamata a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Municipale Propria, con efficacia dal 1° gennaio 2021:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, con l'applicazione di detrazione di euro 200	4 per mille
Aliquota ordinaria	8,5 per mille
Aliquota per aree fabbricabili	8,0 per mille
Aliquota per i fabbricati di cat. C1 e A10	8,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per immobili bene merce - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e sempre che non siano locati,	Azzerata
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	Azzerata

3. **DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2021, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00#;
4. **DI DARE ATTO** che:
 - a) ai sensi dell'articolo 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta
 - per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, computato per intero il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto

- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente
 - a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- b) il versamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre 2021;:
- c) ai sensi dell'articolo dall'articolo 1, commi da 599 a 601, della legge n. 178 del 2020, è abolita la prima rata dell'IMU relativa a:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali
 - immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, i villaggi turistici, gli ostelli della gioventù, i rifugi di montagna, le colonie marine e montane, gli affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- d) ai sensi dell'articolo 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso CAD;

5. **DI PROVVEDERE** ad inviare la presente al Mef mediante inserimento della stessa deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 14 ottobre, per la successiva pubblicazione, entro il 28 ottobre dello stesso anno, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

IL PRESIDENTE
f.to : BARZAGLI Federico

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to : TANGO Matilde

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio telematico il 08/04/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18/06/2009, n°69 e dell'articolo 52 bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n°54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art.52 ter della stessa legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TANGO Matilde

Copia conforme all'originale per uso pubblicazione / amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

REGOLARITÀ CONTABILE
Parere favorevole f.to (IL RESPONSABILE)

LEGITTIMITÀ
Parere favorevole f.to (IL SEGRETARIO)

REGOLARITÀ TECNICA
Parere favorevole f.to (IL RESPONSABILE)